



Circolare n.6 del 26/02/2018

ROTTAMAZIONE CARTELLE 2018

Entro il 15 Maggio 2018 è possibile presentare la richiesta di adesione alla **Rottamazione** delle cartelle affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia).

Il decreto legge n.148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.172/2017, prevede la **Definizione agevolata**, la cosiddetta "**rottamazione bis**" delle cartelle, per le somme affidate all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017**.

Fanno eccezione:

- i **carichi "non rottamabili"** per disposizione di legge. Rientrano tra questi le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i **carichi interessati dalla precedente "rottamazione"**, che l'Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché "non rottamabili".

Chi intende aderire alla "**rottamazione**" deve **presentare domanda entro il 15 Maggio 2018** e pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, blocca le nuove azioni esecutive come i pignoramenti, le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, ma restano quelli già avviati.

Con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione si possono individuare tre diverse fattispecie:

1) Carichi affidati all' Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

La rottamazione potrà essere pagata in un'unica soluzione o in un massimo di **cinque rate** di pari importo.

Le date da ricordare sono:

- **31 marzo 2018** -> Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente l'affidamento di carichi per i quali non risulta ancora notificata la cartella;
- **30 giugno 2018** -> Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica entro questa data gli importi dovuti per la definizione della rottamazione, delle relative rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- **31 luglio 2018** -> Scade il termine per il versamento della prima o unica rata;
- **30 settembre 2018** (che essendo domenica slitta al **1° ottobre 2018**) -> Scade il termine per il versamento dell'eventuale seconda;
- **31 ottobre 2018** -> Scade il termine per il versamento dell'eventuale terza rata;

- **30 novembre 2018** -> Scade il termine per il versamento dell'eventuale quarta rata;
- **28 febbraio 2019** -> Scade il termine per l'eventuale quinta e ultima rata.

2) Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e per i quali non è stata presentata domanda di adesione alla prima rottamazione. La rottamazione potrà essere pagata in un'unica soluzione o in un massimo di **tre rate**.

Le date da ricordare sono:

- **30 settembre 2018** (che essendo domenica slitta al **1° ottobre 2018**) -> L'agente della riscossione comunica ai contribuenti ammessi l'ammontare delle somme dovute per la definizione, delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- **31 ottobre 2018** -> Il contribuente deve versare in un'unica tranche o in alternativa una prima tranche del 40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione;
- **30 novembre 2018** -> Il contribuente deve versare la seconda eventuale tranche del 40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione;
- **28 febbraio 2019** -> Il contribuente deve versare l'ultima tranche del 20% delle somme complessivamente dovute per la definizione.

3) Carichi riferiti a contribuenti che sono stati esclusi dalla prima rottamazione perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di rateazione in corso con l'ex Equitalia e non erano in regola con i pagamenti delle rate scadute entro il 31 dicembre 2016. La rottamazione potrà essere pagata in un'unica soluzione o in un massimo di **tre rate**:

Le date da ricordare sono:

- **30 giugno 2018** -> L'agente della riscossione comunica l'ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016, non pagate e da versare per mettersi in regola;
- **31 luglio 2018** -> Per essere riammessi alla rottamazione delle cartelle bisogna versare in un'unica soluzione le rate non saldate, i cui importi sono stati comunicati dall'agente della riscossione entro il 30 giugno. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di queste somme determina l'esclusione dalla rottamazione;
- **30 settembre 2018** (che essendo domenica slitta al **1° ottobre 2018**) -> L'agente della riscossione comunica ai contribuenti riammessi l'ammontare delle somme dovute per la definizione, delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (il termine in realtà è il 30 settembre ma cade di domenica e quindi slitta al giorno successivo);
- **31 ottobre 2018** -> Il contribuente deve versare una prima tranche del 40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione;
- **30 novembre 2018** -> Il contribuente deve versare una seconda tranche del 40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione;
- **28 febbraio 2019** -> Il contribuente deve versare l'ultima tranche del 20% delle somme complessivamente dovute per la definizione.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire eventuali ed ulteriori informazioni

<http://www.studiocarlucciocirchetta.com>